

Informativa Lavoro



Edizione aprile 2025

HR  **IT**
HR • ACCOUNTING • TAX

Informativa Lavoro 4/2025

**Ai gentili Clienti
Loro sedi**

SOMMARIO

.....	0
Prestazioni assistenziali e previdenziali	2
Riconoscimento della malattia ai pensionati lavoratori	2
Conversione in legge del decreto mille proroghe 2025	3
Riammissione Rottamazione- <i>quater</i>	3
Contratti a termine con causali di matrice individuale	3
Gps e privacy	4
Incentivo ricercatori rimpatriati	5
Agevolazione rimpatriati	6

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

RICONOSCIMENTO DELLA MALATTIA AI PENSIONATI LAVORATORI

L'Inps, con circolare n. 57 dell'11 marzo 2025, ha fornito indicazioni in merito al riconoscimento della tutela previdenziale della malattia ai lavoratori titolari di un trattamento pensionistico che avviano un nuovo rapporto di lavoro dipendente.

In sintesi, ai pensionati che intraprendono una nuova attività lavorativa dipendente può essere riconosciuta l'indennità di malattia, purché prevista dalle norme specifiche. Tale prestazione compensa esclusivamente la perdita della retribuzione del nuovo impiego, mantenendo valide le regole sull'incumulabilità tra pensione e redditi da lavoro.

È importante evidenziare che l'indennità di malattia non può essere cumulata con la pensione di inabilità; in caso di attività lavorativa, infatti, tale pensione viene revocata e il soggetto acquisisce lo status esclusivo di lavoratore.

Infine, per gli iscritti alla Gestione separata già pensionati, non è prevista alcuna indennità di malattia o degenza ospedaliera, né contributi aggiuntivi correlati.

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO MILLE PROROGHE 2025

Si informano i Signori Clienti che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025, la Legge 15 del 21 febbraio 2025, che converte in legge, con modificazioni, il D.L. 202/2024 (c.d. Decreto Mille Proroghe). Di seguito si riepilogano le principali disposizioni per il lavoro.

RIAMMISSIONE ROTTAMAZIONE-QUATER

Si prevede (articolo 3-bis, commi 1 e 2) la riammissione alla Rottamazione-*quater*, limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni precedentemente effettuate, per i debitori che, alla data del 31 dicembre 2024, sono incorsi nell'inefficacia della relativa definizione a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento alle relative scadenze delle somme da corrispondere.

A tal fine, i contribuenti interessati, entro il 30 aprile 2025, devono presentare la dichiarazione di riammissione, con modalità esclusivamente telematiche che saranno definite dall'agente della riscossione pubblica, sul proprio sito *internet*, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione.

CONTRATTI A TERMINE CON CAUSALI DI MATRICE INDIVIDUALE

Viene prorogato (articolo 14, comma 3) al 31 dicembre 2025 il termine per procedere con causali individuali, per i rapporti a termine la cui durata supera i 12 mesi, in assenza di una specifica regolamentazione nei contratti collettivi, purché ascrivibili a ragioni di natura tecnica, organizzativa o produttiva.

GPS E PRIVACY

Nella Newsletter n. 533 del 21 marzo 2025, il Garante per la protezione dei dati personali ha informato di aver sanzionato un'azienda di autotrasporto per aver controllato in modo illecito i dipendenti, durante la loro attività lavorativa, utilizzando un sistema Gps installato sui veicoli aziendali.

In particolare, il sistema Gps tracciava in modo continuativo i dati di localizzazione, velocità, chilometraggio e stato dei veicoli (ad esempio, accensione e spegnimento), senza rispettare la normativa privacy e in modo difforme da quanto previsto dal provvedimento autorizzatorio rilasciato dall'Ispettorato territoriale del lavoro che prevedeva l'anonimizzazione dei dati raccolti e l'adozione di soluzioni tecnologiche in grado di limitare la raccolta di dati personali non necessari o eccedenti rispetto alle finalità di sicurezza e organizzazione aziendale.

Inoltre, gravi erano le carenze nell'informativa fornita ai lavoratori, in particolare in riferimento all'indicazione delle modalità con cui il trattamento veniva realizzato e all'informazione sulla diretta identificabilità dei conducenti dei veicoli geolocalizzati. Ulteriormente, i dati raccolti venivano conservati per oltre 5 mesi, in violazione dei principi di minimizzazione e limitazione della conservazione dei dati stabiliti dal Regolamento UE.

Oltre alla sanzione economica, il Garante ha ordinato all'azienda di fornire un'idonea informativa ai dipendenti e di adeguare i trattamenti effettuati attraverso il sistema Gps alle garanzie prescritte nel provvedimento autorizzatorio rilasciato, a suo tempo, dall'Ispettorato territoriale del lavoro all'azienda.

INCENTIVO RICERCATORI RIMPATRIATI

Si comunica che l'Agenzia delle entrate, con risposta a interpello n. 67 del 7 marzo 2025, precisa che il reddito agevolato del ricercatore all'estero che rientra in Italia non rileva ai fini della determinazione del reddito complessivo del familiare.

Secondo tale indicazione può essere considerato fiscalmente a carico del coniuge se la parte residua del reddito percepito per la professione svolta, da tassare, è inferiore a 2.840,51 euro.

Il Fisco, nel caso di specie, conclude precisando che, se il reddito complessivo dell'istante non sia superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, l'istante potrà essere considerata fiscalmente a carico del coniuge con conseguente riconoscimento in capo a quest'ultimo delle detrazioni di cui all'articolo 12, comma 1, Tuir.

AGEVOLAZIONE RIMPATRIATI

Si comunica che l’Agenzia delle entrate, con le risposte a interpello n. 53/E/2025 e n. 66/E/2025, ha fornito diverse indicazioni in merito alla complicata agevolazione dei lavoratori rimpatriati.

Di seguito le varie indicazioni:

- il periodo minimo di residenza all’estero, ai fini dell’applicazione del nuovo regime impatriati è di 7 periodi d’imposta quanto vi è coincidenza tra il datore di lavoro (società/gruppo) per il quale è stato impiegato all’estero nel periodo di imposta precedente il rientro in Italia e quello presso il quale inizierà a lavorare dopo il trasferimento in Italia, non rilevando, a tal fine, la circostanza che prima del rientro in Italia, il lavoratore abbia svolto un’attività di lavoro autonomo (risposta a interpello n. 53/E/2025);
- ai fini dell’applicazione del nuovo regime agevolativo, non è più necessario verificare la sussistenza di un collegamento “*funzionale*” tra il trasferimento della residenza fiscale in Italia e l’inizio di un’attività lavorativa dalla quale derivi un reddito agevolabile, prodotto in Italia, diversamente da quanto chiarito con riferimento al previgente regime speciale per lavoratori impatriati. Non è necessario, dunque, che al rientro in Italia sussistano i requisiti previsti dalla norma, potendo gli stessi maturare anche successivamente. In tal caso, il contribuente potrà applicare il nuovo regime al ricorrere dei predetti requisiti per i residui periodi d’imposta di fruizione dell’agevolazione, che si applica per ciascun periodo d’imposta in cui i requisiti sussistono (risposta a interpello n. 66/E/2025).

HRIT rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti,

HRIT

27/03/2025